

STATUTO

PUGLIA SOCIAL CLUB COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIA SAVOIA 8

Numero REA: BA - 554836

Codice fiscale: 07405500724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ART. 1) - DENOMINAZIONE -

E' costituita una società Cooperativa denominata

"PUGLIA SOCIAL CLUB COOPERATIVA SOCIALE

ART. 2) - SEDE -

La società ha sede in Andria (BT).

La società potrà istituire filiali, uffici e stabilimenti e sedi secondarie anche altrove e anche fuori dal territorio nazionale.

ART. 3) - DURATA -

La durata dalla società è fissata fino al 31/12/2050.

Essa può essere prorogata o ridotta con decisione dei soci.

ART. 4) - SCOPO MUTUALISTICO -

La cooperativa ha scopo mutualistico prevalente e pertanto:

- deve svolgere la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- deve avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 5) - OGGETTO -

Considerato lo scopo Mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci la cooperativa ha come oggetto:

- la progettazione, la gestione, la realizzazione di attività di tipo artigianale e/o industriale nel settore alimentare in generale e semplificativamente ma non esaustivamente nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zootecnico edittico;
- la produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di ma-

terie prime, lavorati e semi lavorati ed alimenti in genere nei settori di cui sopra e l'importazione ed esportazione delle stesse;

- la produzione ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti alimentari lavorati e semi lavorati, di cui sopra;
- la progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza;
- la progettazione, realizzazione e/o gestione per conto proprio e per terzi, (secondo i moderni ed attuali orientamenti direzionali d'impresa: gruppi di acquisto, unioni volontarie, organizzazioni in franchising, di laboratori e/o esercizi pubblici, di pasticci, ristoranti, bar, spacci alimentari, gastronomie, pasticcerie, panetterie, gelaterie, rosticcerie, mini market, salumerie, macellerie, pescherie, di mense, sagre, comunità, stabilimenti balneari, nonché servizi di catering e banchettistica in generale, ivi compresa la fornitura e/o il noleggio di merci, beni, attrezzature e servizi connessi alla realizzazione totale di quanto sopra e delle commesse assegnate;
- la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico - alberghiero, ivi comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, alberghi, case di riposo, complessi di rilassamento, residenze turistiche e turistico - alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero;
- l'organizzazione di intrattenimenti pubblici, di spettacoli, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia, di convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni e feste organizzate in genere;
- la gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, manifestazioni sportive e culturali: :
 - servizi di pulizia generale civile e industriale, pubblica e privata; di edifici di ogni tipo quali uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata;
 - lo svolgimento di servizi polivalenti nell'interesse della collettività riferiti in particolare al lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato.
- acquistare, vendere, prendere e concedere in affitto, loca-

zione finanziaria, comodato, unità mobili e immobiliari necessarie e utili al conseguimento dell'oggetto sociale e al funzionamento della cooperativa;

- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza televisiva, il cinema, il teatro, le attività audiovisuali, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie, la comunicazione telematica, la scrittura, la danza, la musica, l'espressione corporea, la fotografia;
- l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse naturali, dei suoi beni culturali, del suo patrimonio etnoantropologico, della sua storia e delle sue tradizioni;
- la creazione e la valorizzazione di una rete di accoglienza, basato sia sulla piccola ricettività turistica (ostelli, agriturismo, B&B, piccoli alberghi), sia su un sistema di ospitalità "volontaria" analogo a quello esistente lungo il Cammino di Santiago;
- la formazione per gli operatori turistici, i volontari e i funzionari delle pubbliche amministrazioni sui temi del cammino e della gestione degli itinerari a piedi e in bicicletta;
- l'accoglienza e l'assistenza di viaggiatori, viandanti, turisti, pellegrini, e, più in generale, di tutti coloro che lo necessitano;
- le attività di formazione, informazione, aggiornamento rivolte in particolare ai soggetti svantaggiati; attività di supporto per la risoluzione delle problematiche connesse al mondo degli anziani, dei giovani, dell'infanzia e della disabilità;
- formare e impiegare guide per un turismo responsabile;
- svolgere, con le opportune autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator, come anche attività di informazione e mediazione turistica in genere;
- ideazione, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale e regionale, ma anche nazionale e internazionale;
- consulenza in ambito di turismo, beni culturali e ambientali;
- organizzare la logistica per i turisti anche organizzando e fornendo servizi di autotrasporto e noleggio mezzi di trasporto le informazioni in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio;
- offrire servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma compresi i sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operators;
- organizzare e razionalizzare la raccolta dei dati relativi

vi al movimento turistico;

- elaborare e svolgere attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, sia in Italia che all'estero, in forma di servizi di incoming (accoglienza di turisti sul territorio di intervento) studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione, creando o gestendo pacchetti ed eventi, con la valorizzazione delle iniziative turistiche e commerciali, culturali e sociali idonee e utili alle imprese consorziate, nonché alle comunità locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati, fondazioni, enti non commerciali e gli altri consorzi;
- la realizzazione grafica, redazione, stampa e pubblicazione, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, testi scolastici, e-book, CD-audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione, attualità, cultura, arte, letteratura e più in particolare tutto quanto attiene al turismo e all'enogastronomia;
- servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, strutturazione siti web, servizi di web marketing, gestione social media e siti web, web marketing, ed in generale ogni attività connessa;
- svolgere l'attività di merchandising ed in particolare la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari, abbigliamento, oggettistica, riproduzioni e quant'altro, nel rispetto del Codice dell'ambiente, utilizzando i marchi registrati di proprietà dei membri della Cooperativa;
- attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo, nonché di gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- promozione e sviluppo dell'imprenditoria per soggetti svantaggiati;
- agenzia interinale per risorse umane:
 - valorizzare realtà economico-produttive mediante interventi programmati tesi alla raccolta delle informazioni e alla conoscenza delle varie esperienze aziendali, delle loro strutture e delle loro tecniche produttive di lavoro, promuovere e commercializzare prodotti eno-gastronomici, studiare, creare e gestire gruppi di acquisto per le aziende del territorio, supportare le attività ricettive e produttive nei processi di innovazione tecnologica;
 - attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;
 - manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
 - gestione eventi musicali, teatrali, etc;

	· gestione di parchi pubblici e privati;	
	· organizzare servizi rivolti alle imprese turistiche; l'organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, concerti, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e internazionale; · attività di marketing e comunicazione aziendale, pubbliche relazioni per conto terzi, ideazione e realizzazione grafica, file 2D e 3D, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ufficio stampa, ed ogni altro strumento di comunicazione e immagine, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche; · lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per conto terzi; · corsi di formazione professionale; · servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e interpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; · servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; organizzazione di corsi di addestramento e formazione professionale per favorire l'ingresso e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; · servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i ser-	

vizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipenden-

ti; di servizio di consulenze familiari;

- promuovere esperienze e laboratori didattici rivolti ai bambini, educandoli alla scoperta e alla tutela dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

- servizio ed assistenza scolastica, doposcuola ed attività integrative per i bambini della scuola materna e per i ragazzi della scuola dell'obbligo;

- servizio di assistenza dei giovani sugli automezzi pubblici o privati (scuolabus), nel verde pubblico attrezzato, nei giardini comunali e nei teatri;

- attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili;

- la gestione di parcheggi auto, depositi di biciclette;

- servizi di trasporto di cose e persone.

- svolgere ogni altra attività connessa strettamente a quelle sopra elencate e compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

ART. 6) - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI -

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale conferendo il proprio lavoro, e in modo specifico tutti coloro che esercitano la loro attività nel settore dei trasporti e siano autotrasportatori o autisti.

Possono essere soci anche Enti Pubblici e Persone Giuridiche pubbliche o private.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio, imprese che: per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa; così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ART. 7) - DIRITTI DEI SOCI -

Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi

previsti dalla legge; in particolare il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori con richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ART. 8) - OBBLIGHI DEI SOCI -

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Il socio ha l'obbligo di mettere a disposizione la propria capacità professionale e lavorativa, pena l'esclusione, per l'instaurazione di rapporti mutualistici con la stessa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART. 9) - PROCEDURA DI AMMISSIONE -

L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato, e annotata sul libro soci.

In caso di rigetto della domanda, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché la tassa di ammissione.

ART. 10) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE -

Le quote dei soci non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne notizia agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire

socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 11) - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE -

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società' e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 12) - RECESSO -

Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della società, il quale dovrà esaminarla entro sessanta giorni.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro:
 - abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
 - subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo;
 - la Cooperativa abbia risolto per inadempimento l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

- si trovi in una situazione d'incompatibilità prevista dallo statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13) - MORTE DEL SOCIO -

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 14) - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA -

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART. 15) - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART 16) - PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna non inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;
- b) dagli strumenti privi di amministrazione di cui al successivo art. 20;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 17) - BILANCIO -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 18) - UTILI -

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge stessa;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-

io 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste al successivo art.19;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 20;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 16.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 19 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

ART. 19) - RISTORNI -

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -debbono considerare da soli o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 20) - STRUMENTI FINANZIARI -

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e

le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di

partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 21) - ASSEMBLEA -

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, ai sindaci e revisore non presenti.

L'articolo 2479-bis dispone che la cooperativa può utilizzare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario, anche tra i non soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un notaio. I verbali dell'assemblea sono redatti, approvati e firmati dal presidente e dal segretario, salvo le prescrizioni di legge per la redazione notarile degli stessi verbali. Sono in ogni caso riservate all'Assemblea dei soci le deliberazioni inerenti:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) adozione piano di crisi aziendale, nonché l'eventuale programma di mobilità dei soci lavoratori.

ART. 22) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ART. 23) - DIRITTO DI VOTO -
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione. Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in

quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ra-

gione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 24) - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA -

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di sei soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

ART. 25) - AMMINISTRAZIONE -

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, in quanto l'amministrazione può essere affidata a soggetti non soci. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-

no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 26) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano

il presidente ed il segretario.

ART. 27) - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ART. 28) - POTERI -

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 29) - DELEGHE -

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475 5^a comma C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ART. 30) - RAPPRESENTANZA -

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, congiuntamente o disgiunta-

mente secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 31) - COLLEGIO SINDACALE -

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-

lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera e) del c.c..

ART. 33) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, ove la società ha sede.

L'Arbitro deciderà entro trenta giorni secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile e irrevocabilmente vincolante per le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 34) - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno

diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

ART. 35) - DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

In originale firmato: Riccardina Pollice, Maria Teresa Guerra
Notaio (segue sigillo).

[illegible]